

## **Delibera nr. 06 d.d. 02/02/2021**

**OGGETTO:** ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. INTEGRAZIONE DELLA DELEGA

### **Premesso che:**

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l'affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226 è stato adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46Bis del D.L. n. 159/2007 convertito in legge con modifiche dalla legge 29 novembre 2007 n. 222;
- con la deliberazione n. 77/2012/R/gas, l'Autorità ha dato avvio ad un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Nell'ambito della gara di assegnazione della concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale, l'art. 34 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n.20, oltre a stabilire che il servizio stesso deve essere svolto in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia.

Con deliberazione n. 39 d.d. 17/06/2014 la Giunta comunale ha delegato all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia Autonoma di Trento, le seguenti attività:

1. *acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) al gestore uscente e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate;*
2. *calcolo del VR previsto dall'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle Linee Guida approvate del Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso;*

Tali attività, propedeutiche ed esclusivamente strumentali alla gara ed alla determinazione del VR, devono essere svolte in tre momenti distinti: in un primo momento, ai fini delle verifiche di scostamento VR-RAB di cui all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000; in un secondo momento, ai fini della pubblicazione del bando di gara; e da ultimo, al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore d'ambito.

Ad oggi sono state concluse da APRIE le attività di cui alla suddetta delega finalizzate alle verifiche di scostamento VR-RAB.

In particolare si è verificato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000 e cioè che qualora il VR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito valore RAB) il Comune, in qualità di ente concedente, è tenuto a

trasmettere all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) le relative valutazioni di dettaglio del VR per la verifica di idoneità prima della pubblicazione del bando di gara.

Al fine di ottimizzare i tempi necessari per la pubblicazione del bando di gara, APRIE intende tenere in considerazione l'iter procedurale previsto per le verifiche dell'ARERA, recentemente riviste ed integrate dalla deliberazione ARERA n. 905/2017 del 27.12.2017 *“Attuazione delle disposizioni della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Adozione di testi integrati.”* e procedere con il metodo semplificato comunale previsto dall'art. 3 (Procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB), comma 1, lett. b) dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 905/2017/R/gas. Tale procedura semplificata è possibile a fronte della dichiarazione da parte dell'Ente concedente di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014

Si ritiene opportuno quindi provvedere a delegare ad APRIE la comunicazione ad ARERA delle valutazioni del valore di rimborso per le verifiche e l'attestazione di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014. La Stazione appaltante dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni prodotte dall'ARERA ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

**Tenuto conto che:**

- nessuna quota della rete e degli impianti di distribuzione del gas naturale insistenti sul territorio comunale è riconducibile alla proprietà del Comune; è condivisibile pertanto la consistenza dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas al 31.12.2017 formulata dal Gestore;
- APRIE, nell'ambito delle verifiche istruttorie per le quali ha ricevuto delega dal Comune, ha ricostruito i contributi pubblici in conto capitale erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. n. 8/1983 sulla base di provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia stessa;
- dalla suddetta verifica è emerso che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici ricostruito sulle località tariffarie che compongono l'ambito unico risulta congruente rispetto all'ammontare complessivo dei contributi pubblici dichiarato dal Gestore nella documentazione trasmessa all'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. n. 226/2011; tuttavia si registrano scostamenti nei valori dei contributi allocati sulla località tariffaria del Comune in ragione del fatto che il Gestore ha ripartito i contributi percepiti tra i comuni coinvolti proporzionalmente ai PDR attivi anziché rispetto ai provvedimenti amministrativi provinciali;
- APRIE ha quindi presentato osservazioni al Gestore al fine di tenere conto della corretta riallocazione dei contributi, la quale si rende necessaria anche al fine della corretta definizione del capitale investito netto sul territorio comunale che costituisce la base di calcolo del canone che deve essere riconosciuto al Comune durante la gestione d'ambito unico ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 226/2011;
- il Gestore, con nota del 14.05.2020, ha comunicato ad APRIE di aver richiesto ad ARERA la rettifica dei contributi pubblici dichiarati ai fini tariffari e ha espresso l'intenzione di procedere alla determinazione del valore di rimborso (VR) al 31.12.2017, secondo la stratificazione dei contributi pubblici formalmente già approvata dall'ARERA;
- la data di riferimento della valutazione ai fini della verifica di idoneità del VR presso ARERA è già stata fissata da APRIE al 31.12.2017; tale valutazione costituisce una delle subprocedure cui si compone il più ampio procedimento di verifica del bando di gara; ciò anche alla luce della necessità di rispettare i tempi di pubblicazione del bando di gara previsti dai commi 3bis e 3ter dell'art. 39 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20;
- nell'incertezza dei tempi di approvazione delle succitate rettifiche sui contributi da parte dell'ARERA, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro maggio 2021, APRIE propone al Comune di svolgere la subprocedura di verifica di idoneità del VR, facendo riferimento al valore VR

al 31.12.2017 calcolato con i contributi pubblici presentati dal Gestore nelle schede tariffarie al 31.12.2017 e già approvati dall'ARERA;

- in base all'art. 15.2 delle Linee guida MISE, il suddetto VR calcolato al 2017 dovrà comunque essere aggiornato all'anno antecedente (anno t-1) rispetto a quello di pubblicazione del bando di gara (anno t); ciò consentirà al Comune di approvare, con successivo provvedimento e nel pieno rispetto di cui all'art. 5, comma 16 del D.M. n. 226/2011, il valore VR calcolato alla data del 31.12.2020, già valutato con le rettifiche sui contributi pubblici proposte dal Gestore e validate da parte di ARERA, che sarà pubblicato nel bando di gara.
- PRESO ATTO infine:
- della documentazione formulata dal gestore ai sensi dell'art.19 delle Linee Guida (DM 22.05.2014) e condivisa da APRIE al Comune su piattaforma informatica il cui accesso è stato condiviso con nota APRIE prot. n. 751723 d.d. 29/12/2017;
- della valutazione degli impianti al 31.12.2017 effettuata dal CRG, per conto di APRIE secondo le succitate premesse relative ai contributi pubblici e trasmessa al Comune;
- della proposta pari ad € 1.861.524,20 del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 formulata dal Gestore per la parte di impianto di sua proprietà; tale valore è sostanzialmente allineato al corrispondente valore calcolato dal CRG per conto di APRIE; conseguentemente si condivide la determinazione del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 formulata dal Gestore;
- che il corrispondente valore di rimborso (VR) al 31.12.2017, calcolato detraendo i contributi pubblici e privati e i premi presentati dal Gestore nelle schede tariffarie approvate dall'ARERA al 31.12.2017, ammonta ad € 1.790.225,30;
- che con il presente provvedimento si intende prendere atto del valore di rimborso (VR) al 31.12.2017 formulato dal Gestore; non se ne condivide il valore / non se ne condivide il valore tenuto conto delle osservazioni segnalate da APRIE in ordine alla definizione dei contributi pubblici; se ne rinvia l'approvazione ad un diverso provvedimento;
- che l'ARERA ha approvato con deliberazione 1 aprile 2020 n. 107/2020/R/gas il valore della RAB al 31.12.2017 per il territorio comunale nella misura di € 141.784,08; questo valore, in base all'art. 24 della RTDG, è risultato disallineato rispetto alle medie di settore;
- la RAB è stata quindi rivalutata in base alla determinazione DIEU n. 04/2020 nella misura di € 456.272,58;
- ne risulta che, per la parte di impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante, lo scostamento (VR-RAB)/RAB valutato al 31.12.2017 è del 292,36%;
- che il suddetto scostamento è superiore alla soglia del 10%, il Comune, in qualità di Ente concedente, è tenuto a comunicare all'ARERA i dati di VR, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000, così come modificato prima dall'art. 1, comma 16 della legge n. 9 del 2014 e poi dall'art. 30, comma 6 della legge n. 116 del 2014.

## LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018 d.d. 3/05/2018 ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità compatibilmente con le norme sull'armonizzazione contabile;

Ricordato che con deliberazione giunta n. 01 dd. 05/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, i Responsabili dei servizi sono stati autorizzati in regime di esercizio provvisorio 2021, ad

assumere gli atti di impegno di spesa nei limiti delle dotazioni assegnate con rinvio all'atto programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2020 di cui alla delibera giunta nr. 03 del 15/04/2020 e ss. mm.;

Visto ai sensi dell'art. 185 della predetta L.R. 2/2018, il preventivo parere sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico;

Con voti favorevoli, espressi per appello nominale, unanimi,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto nella misura di € 1.861.524,20 del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 per la parte di impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore NOVARETI S.p.A. e la cui proprietà sarà per legge ceduta al gestore entrante, così come determinato nella valutazione formulata dal Gestore, quale concessionario e gestore del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, riportata in allegato al presente atto;

2. di prendere atto nella misura di € 1.790.225,30 del corrispondente valore di rimborso (VR) al 31.12.2017 per la parte di impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore NOVARETI S.p.A., calcolato detraendo dal VIR i contributi pubblici e privati approvati dall'ARERA al 31.12.2017;

3. di prendere atto che l'approvazione da parte del Comune del VR da indicare nel bando di gara è rinviata ad apposito provvedimento e riferita all'anno antecedente all'anno di pubblicazione dello stesso, anche per tenere conto delle rettifiche dei contributi pubblici proposte dal Gestore all'ARERA;

4. di delegare, ad integrazione della precedente delega di cui alla delibera della Giunta comunale n. 39 d.d. 17/06/2014, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento, in qualità di Stazione appaltante, a trasmettere all'ARERA, per conto del Comune, il dato di valore di rimborso (VR), così come previsto dalla normativa di settore e ad attestare presso ARERA, che il valore del VR è stato calcolato esclusivamente applicando le Linee Guida 7 aprile 2014 ai fini dell'accesso alle verifiche in regime semplificato di cui alla delibera ARERA n. 905/2017/R/GAS;

5. di sottolineare ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 183 c. 5 della LR 2/2018 e ss.mm. ;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 104/2010.

Data la necessità di fornire i dati ad APRIE nel più breve tempo possibile come richiesto dalla stessa con nota pervenuta ns. prot. 83 d.d. 8/01/2021, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime analogamente alla prima, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, 4^ comma, della LR 2/2018 di approvazione del CEL.